

## AIUTI DI STATO

### Documento di aiuto alla decisione per i beneficiari

Questo documento intende fornire uno strumento di supporto per una corretta compilazione dell'allegato obbligatorio per i beneficiari privati sugli Aiuti di Stato (Guida di Attuazione punto 8.4, pag. 56). Nel corso della fase istruttoria, il SC potrà chiedere di integrare questo allegato anche ai beneficiari pubblici.

#### Che cosa è un Aiuto di Stato:

L'Unione Europea definisce gli Aiuti di Stato come qualsiasi aiuto che provenga dalle risorse dello Stato (Aiuto detto di Stato) che distorce, o minaccia di distorcere, la concorrenza. Tali aiuti sono incompatibili con il mercato interno (articolo 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea).

Si definiscono Aiuti di Stato gli aiuti che rispondono contemporaneamente ai 4 criteri seguenti:

1. **Un aiuto concesso ad una impresa<sup>1</sup>** (nel senso di "operatore economico", un ente impegnato in una attività economica, che offre beni e servizi su un mercato, indipendentemente dal suo statuto giuridico e dalle sue forme di finanziamento);

 **Attenzione : il concetto impresa nel senso comunitario è molto ampio e può quindi includere tanto gli enti privati quanto quelli pubblici, come ONG, associazioni senza fini di lucro, istituti privati di ricerca, università pubbliche, autorità locali ....**

2. **Un aiuto concesso dallo Stato per mezzo di risorse pubbliche**

Tutti gli aiuti concessi dal Programma ALCOTRA sono conformi a questo criterio, così come, in linea di principio, qualsiasi aiuto concesso da una autorità pubblica.

3. **Un aiuto che fornisce un vantaggio selettivo**

L'aiuto concesso rappresenta un vantaggio che l'impresa, in condizioni normali di mercato, non avrebbe avuto, in quanto esso va a vantaggio di:

- Alcune imprese;
- Alcune produzioni;
- Alcuni territori.

4. **Un aiuto che incide sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza**

La Commissione Europea ritiene che vi sia incidenza sugli scambi quando si configura un vantaggio per una impresa. C'è alterazione della concorrenza quando un aiuto pubblico concede un vantaggio finanziario ad una impresa in un settore dove la concorrenza esiste o avrebbe potuto esistere.

---

<sup>1</sup> La definizione di impresa è precisata nell'allegato I, articolo 1 del Regolamento (CE) N. 651/2014.

 **Attenzione : la Commissione Europea, nella prassi, ritiene che quando sussistono i primi tre criteri (un aiuto ad una impresa, di origine statale e che le procura un vantaggio selettivo), vi sia alterazione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.**

## Chi è interessato dagli Aiuti di Stato?

Un “**operatore economico**” è un ente che svolge una attività economica nel contesto di una proposta di progetto.

Qualsiasi beneficiario che offra beni e servizi sul mercato, nel contesto di una proposta di progetto, è considerato come un operatore economico (impresa) a prescindere dal suo status giurifico, dalle modalità di finanziamento e dalle sue finalità (lucrative o no).

Anche nel caso in cui un ente offra gratuitamente beni o servizi, o sia interamente finanziato dallo Stato, può essere interessato dalla questione degli Aiuti di Stato. Il regolamento in materia di Aiuti di Stato può quindi applicarsi tanto a beneficiari pubblici quanto a privati.

Il concetto di operatore economico è molto ampio e può includere le PMI, le grandi imprese, pubbliche amministrazioni, ONG, associazioni, università, ecc..

Le attività realizzate nell’ambito delle funzioni istituzionali abituali da parte di una autorità pubblica o un organismo di diritto pubblico non sono interessate dal principio di operatore economico, in ragione dell’obiettivo di interesse generale che esse hanno, non di tipo industriale o commerciale, e delle procedure adottate. Ciò malgrado, in alcuni casi, le pubbliche autorità o gli organismi locali di diritto pubblico possono anch’essi essere considerati come operatori economici (imprese) e le loro attività avere una natura **economica**.

Al momento della valutazione rispetto ad una situazione di potenziali Aiuti di Stato, la natura del beneficiario non è pertanto pertinente in quanto, come precedentemente spiegato, anche un organismo senza fini di lucro può sviluppare delle attività economiche.

**Il principale elemento** da prendere in considerazione, quindi, è **la natura delle attività (economiche o NON-economiche)** che l’istituzione partner ed il progetto prevedono di realizzare grazie al finanziamento pubblico.

Occorrerà quindi porsi le seguenti due domande:

1. Il beneficiario dell’aiuto, attraverso questo progetto, partecipa a delle **attività economiche**?

(Un Servizio di interesse generale (SIG) e un servizio sociale di interesse generale (SSIG) possono anch’essi essere dei servizi di interesse economico generale (SIEG), e quindi essere interessati dagli Aiuti di Stato)

2. L'aiuto richiesto potrebbe procurare un **vantaggio** non dovuto al beneficiario nel quadro di questo progetto?

⇒ **Se la risposta a queste due domande è "SI", si tratta di un Aiuto di Stato**

## Come procedere in caso di Aiuti di Stato?

Nel caso in cui si tratti di Aiuti di Stato, le possibilità di finanziamento sono le seguenti:

### I. **Evitare di inserire nel progetto delle azioni che rientrano negli Aiuti di Stato:**

- Le attività che si ritiene rientrino negli Aiuti di Stato devono essere ritirate dal progetto (procedura possibile solo se le attività che rientrano negli Aiuti di Stato corrispondono ad una piccola parte del progetto e la loro eliminazione non rischia di snaturare il progetto);
- Le attività finanziate sono riportare nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica (se l'attività che rientra negli Aiuti di Stato è realizzata attraverso una selezione pubblica, può essere finanziata, in quanto tale procedura consente il rispetto delle regole della concorrenza. In tal caso, quindi, le norme sugli Aiuti di Stato non dovranno essere applicate).

### II. **Rispettare il Regolamento De Minimis (Regolamento N. 1407/2013)**

E' possibile concedere un aiuto ad un operatore economico nel rispetto del Regolamento De Minimis, che prevede una soglia di 200.000 euro di aiuto pubblico nel corso degli ultimi 3 anni finanziari. La soglia sale a 500.000 euro nel caso di imprese che svolgono dei Servizi d'interesse economico generale (SIEG), e a 15.000 euro per le imprese che svolgono attività nella produzione primaria di prodotti agricoli (compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli).

Il beneficiario, in questo caso, deve compilare una dichiarazione sugli Aiuti de Minimis che ha ricevuto nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari. La data che deve essere presa in considerazione è quella della concessione dell'aiuto (in genere la data della notifica) e l'importo previsto nel contratto. Se è stato pagato l'intero contributo, può essere indicato nella dichiarazione l'importo reale pagato.

Gli aiuti ricevuti da altri enti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa (cfr. Articolo 2.2 del Regolamento De Minimis per i gruppi di impresa che possono essere considerati come una impresa unica) devono ugualmente essere dichiarati.

Gli aiuti de Minimis non sono per forza aiuti sotto forma di contributi. Possono anche essere aiuti al prestito con tassi di interesse agevolato (occorre quindi calcolare quale è il contributo equivalente), oppure degli aiuti in natura (formazione gratuita offerta per una amministrazione pubblica, per esempio).

In caso di dubbi sulla compilazione della dichiarazione, è consigliato richiedere agli organismi finanziatori se l'aiuto è stato accordato nell'ambito del regime de Minimis.

### III. **Rispettare il Regolamento Generale di esenzione per categoria (RGEC), N. 651/2014:**

In un'ottica di semplificazione amministrativa, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (RGEC), che solleva gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla

Commissione alcuni Aiuti di Stato. Questo Regolamento rinalda ed armonizza norme già esistenti e incrementa le categorie di Aiuti di Stato interessate dall'esenzione.

Rispetto al RGEC precedente, il nuovo Articolo 20 interessa direttamente i programmi Interreg.

L'**articolo 20** si applica esclusivamente agli enti che rispondono ai criteri delle PME (allegato I, articolo 2 del Regolamento N. 651/2014), ovvero ogni ente che, a prescindere dalla sua forma giuridica (possono essere incluse delle strutture associative senza fini di lucro o delle strutture pubbliche) risponda ai seguenti due requisiti:

- Sia **composto da meno di 250 persone**
- Abbia un **giro di affari** annuo che non supera i **50 milioni di euro** o il cui bilancio complessivo annuale non superi i **43 milioni di euro**.

**Questa esenzione permette di finanziare i seguenti costi, fino a un massimo del 50% di aiuti pubblici** (comprensivo di tutte le forme di finanziamento pubblico) :

- a) I costi dell'organizzazione della cooperazione, compresi i costi di personale e d'ufficio, se inerenti la progetto di cooperazione;
- b) I costi relativi ai servizi di consulenza e assistenza alla cooperazione da parte di consulenti e di fornitori di servizi esterni;
- c) I costi di missione, le spese per attrezzature e investimento direttamente legate al progetto, così come l'ammortamento delle attrezzature e strumenti utilizzati per il progetto in questione.

I servizi indicati al punto b) **non devono rappresentare una attività continuativa o periodica e non devono essere spese di funzionamento abituale dell'impresa**, quali quelle per i servizi di consulenza fiscale o giuridica o alla pubblicità ordinaria.

### **Come viene trattata l'applicazione del Regolamento sugli Aiuti di Stato nel programma ALCOTRA IT-FR 2014-2020?**

Per determinare se la Regolamentazione sugli Aiuti di Stato vada o meno applicata, si procede in 4 fasi:

#### **FASE 1: Informazioni da parte dei candidati:**

Tutti i partner privati di progetto (ma potrà essere richiesto anche ai beneficiari pubblici) devono compilare l'allegato "Valutazione sull'applicazione degli Aiuti di Stato e dichiarazione degli aiuti precedentemente ricevuti nell'ambito del regime de Minimis. Nel caso in cui rilevino una azione soggetta agli Aiuti di Stato, i potenziali beneficiari dovranno riflettere sulle possibilità menzionate al paragrafo sopra riportato : ***Come procedere in caso di un Aiuto di Stato?***

Tale approccio consente al beneficiario (con il supporto dei servizi istruttori, de necessario) di costruire un piano finanziario coerente.

In fase di preparazione della candidatura, il capofila deve accertarsi che tutti i partner abbiano fatto attenzione a questa fase N. 1 della procedura e che l'informazione trasmessa sia corretta, onde evitare il rischio di mettere in difficoltà il progetto.

### **FASE 2: Valutazione da parte dei servizi istruttori (Segretariato Congiunto e Servizi Tecnici)**

I servizi istruttori dovranno valutare l'applicazione degli Aiuti di Stato sulla base delle informazioni fornite dai partner e della natura delle attività realizzate. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia sufficiente, i servizi possono richiedere delle integrazioni ai beneficiari.

Se la valutazione rispetto all'applicazione degli Aiuti di Stato è positiva e viene confermata dal Comitato di Sorveglianza, il partner del progetto sarà sottoposto o alle regole De Minimis, ovvero alle esenzioni del RGEC.

### **FASE 3: Decisione del Comitato di Sorveglianza**

Il Comitato di Sorveglianza sarà informato rispetto all'applicazione della regolamentazione sugli Aiuti di Stato e deciderà rispetto alla approvazione del progetto proposto. La decisione finale rispetto all'applicazione della regolamentazione sugli Aiuti di Stato sarà assunta dal Comitato di Sorveglianza.

### **FASE 4: Monitoraggio del progetto dopo l'approvazione**

Spetta ai partner soggetti agli Aiuti di Stato informare il SC nel caso in cui la loro situazione, nel corso del progetto, cambi.

I controllori di 1° livello verificheranno che le condizioni previste siano rispettate al momento dell'erogazione dell'aiuto e nel corso del progetto.